

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra:

- Agnetta Laura nata a Palermo il 13.07.1977 residente in Venezia alla via Isonzo n. 10, C.F. GNTLRA77L53G273W

rappresentato e difeso, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 081/19189944 o alla mail pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it, aldo.esposito@ordineavvocatita.it, elettivamente domiciliati presso i suindicati legali, Via Amato, 7, Castellammare di Stabia (Na), 80053.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE¹ PER IL VENETO**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*

OGGETTO: MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE

¹ L'USR viene evocato in giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, secondo il quale: "L'Ufficio Scolastico Regionale ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola".



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

ALL'INSEGNAMENTO CONSEGUITA SUL CAMPO.

ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE INSERITI NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER LE CLASSI DI CONCORSO INTERESSATE.

RICONOSCIMENTO DELL' ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA DURANTE IL PRECARIATO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI.

*** **

IN FATTO

Con il presente ricorso l'istante, docente precario delle graduatorie di istituto con titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto, espone di aver **prestato un servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto riassuntivo che segue (allegato 1):**

1. **a.s. 2012-2013** contratto/i dal 19.11.2012 al 09.06.2013, per le classi concorsuali A059, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
2. **a.s. 2013-2014** contratto/i dal 06.11.2013 al 30.06.2014, per le classi concorsuali SOST. MINORATI PSICOFISICI, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
3. **a.s. 2014-2015** contratto/i dal 24.11.2014 al 30.06.2015, per le classi concorsuali SOST. MINORATI PSICOFISICI, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
4. **a.s. 2015-2016** contratto/i dal 23.11.2015 al 31.08.2016, per le classi concorsuali A059, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
5. **a.s. 2016-2017** contratto/i dal 03.11.2016 al 31.08.2017, per le classi concorsuali A059, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

6. **a.s. 2017-2018** contratto/i dal 10.10.2017 al 30.06.2018, per le classi concorsuali A028, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;
7. **a.s. 2018-2019** contratto/i dal 12.09.2018 al 31.08.2019, per le classi concorsuali A028, presso l'istituto scolastico come da contratto allegato;

*

Parte ricorrente, insegnante non abilitato ed assunto dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, con **contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e comunque per più di 180 giorni per ogni anno di precariato)**, oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale), si è vista applicare la **disciplina dettata dai vari CCNL** del comparto Scuola succedutisi nel tempo.

Lo stesso risulta **equiparato**, quanto a condizione giuridica, ai colleghi "collocati nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (in quanto abilitati all'insegnamento)", per la piena **identità di funzioni** svolte nel corso degli anni e la copertura - reiterata nel tempo - di posti in taluni casi vacanti in organico sulla base degli incarichi conferiti dal MIUR.

Il docente, in sostanza, ha acquisito una "**abilitazione sul campo**", essendo stato assegnato alle classi in piena contitolarità con gli altri insegnanti curriculari e di ruolo, così partecipando alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività che competono ai consigli di interclasse e di classe nonché ai collegi docenti.

All'istante è **stato negato** 1) *il riconoscimento dell' abilitazione all'insegnamento acquisita con l'esperienza professionale e pluriennale* 2) *la conseguente possibilità di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto* 3) *qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

*** **

- In via preliminare:

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente *dev'essere ritenuta sussistente, nella presente fattispecie, la giurisdizione del tribunale ordinario* adito, controvertendosi di un vero e proprio *diritto soggettivo al riconoscimento della valenza abilitante del percorso didattico intrapreso*, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, e non invece di questioni relative alla correttezza dell'espletamento di una procedura concorsuale o della redazione di una graduatoria.

I provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione di personale docente abilitato non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “*tutte*” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro*”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche “*atti amministrativi presupposti*” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

Se la domanda rivolta al giudice è specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalle norme che tutelano la valenza abilitante dell'esperienza maturata sul campo, previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Analogo ragionamento può essere applicato anche alle graduatorie di istituto ed al passaggio dalla terza alla seconda fascia.

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. *Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c.* (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

In particolare, il sig. Zennaro Piero ha prestato l'ultimo servizio scolastico presso l'Istituto "DON LORENZO MILANI" di VENEZIA (VE) (allegato 2).

PROSPETTO SINTETICO IN MERITO AL PETITUM ED ALLA CAUSA PETENDI.

CON IL PRESENTE ATTO SI LAMENTA UN' INDEBITA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II FASCIA PER CUI È CAUSA, IN VIRTU' DELLE SEGUENTI RAGIONI:

- **L'ATTIVITÀ DI DOCENZA ESPLETATA (SOPRATTUTTO PERCHÉ SOVENTE PRESTATO SU POSTO VACANTE IN ORGANICO DI DIRITTO) PER ALMENO 36 MESI È EQUIVALENTE ALL'ABILITAZIONE CHE, PERALTRO, LADDOVE INCOMPATIBILE CON LA DIRETTIVA 2005/36/CE, NON PUÒ DETERMINARE UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI ESPLETANTI FUNZIONI ASSOLUTAMENTE OMOLOGHE;**
- **I TERMINI DI "ABILITAZIONE" E/O "IDONEITÀ" NON RIENTRANO TRA LE DEFINIZIONI ADOTTATE DALLA DIRETTIVA 2005/36/CE;**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- **LA DIRETTIVA 2013/55/UE (RECEPITA CON IL D.LGS 28.01.2016 N. 15) NEL MODIFICARE LA DIRETTIVA N. 2005/36/CE, HA VIEPIÙ SANCITO IL SUPERAMENTO DELLA COMPARAZIONE DEI SOLI LIVELLI DI QUALIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE NEL SENSO CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE ANCHE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ ACQUISITE CON L'ESPERIENZA PROFESSIONALE O MEDIANTE FORMAZIONE PERMANENTE;**
- **IL TITOLO ACCADEMICO DEI RICORRENTI, ANCHE PRESCINDENDO DAL SERVIZIO PRESTATO ED IN ASSENZA DELLA CONCRETA ATTIVAZIONE DEI PERCORSI "ABILITANTI", RIENTRA NELLA PREVISIONE DEROGATORIA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2 D.M. 39/98, 402 D.LGS. 297/94 E 3, COMMA 2, D.P.R. 19/16;**
- **IL CONSIGLIO DI STATO GIÀ SI È PRONUNCIATO IN SENSO FAVOREVOLE ALLA NATURA "ABILITANTE" O SEMPLICEMENTE SULLA VALENZA DELLA DOCENZA PRESTATO PER UN ARCO TEMPORALE PARI O SUPERIORE AI 36 MESI;**
- **LA SEZIONE VI DEL CONSIGLIO DI STATO HA RITENUTO DI SOLLEVARE D'UFFICIO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, CON PRONUNCIA N. 05134/2018 PUBBLICATA IN DATA 03.09.2018, DELL'INTERO IMPIANTO NORMATIVO REGOLANTE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

SI domanda, infine, **IL RICONOSCIMENTO PIENO DELL'ANZIANITÀ MATURATA DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DEL MIUR - PROGRESSIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTA DAL CCNL COMPARTO SCUOLA AL PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO - IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI PRECARI E DI RUOLO.**

MOTIVI IN DIRITTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 14.11.200).

Partiamo dal seguente presupposto: parte ricorrente, già alle dipendenze del Miur, ritiene ormai pieno il conseguimento della “abilitazione di fatto”, in quanto detiene titolo idoneo allo svolgimento della professione e ha insegnato per reiterati anni, in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (e comunque per almeno 180 giorni per ogni anno) e chiede dunque di essere inserita nella II° fascia delle graduatorie di istituto.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

In merito a tale tematica, quella dell'*esperienza didattica sul campo equivalente all'abilitazione all'insegnamento*, si è già pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 2666 del 26.06.2017, Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4115 del 26/09/2017, nonché ordinanza n. 637 del 13.02.2018, seppure con riferimento alla dichiarata illegittimità del D.M. 948/16 nella parte in cui si riservava l'accesso al T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo) sostegno ai soli soggetti abilitati, esprimendosi in merito "all'abilitazione di fatto" conseguita dai docenti in forza di reiterati contratti a termine.

E', quindi, quantomeno anomalo che il G.A. ritenga la doglianza afferente l'inutilità, *rectius* inesistenza dell'abilitazione quale condizione di accesso alla docenza di tale conclamata evidenza da concedere diverse pronunce collegiali, disponendo l'accesso dei "non abilitati" o meglio degli "abilitati di fatto" alle prove preselettive concorsuali o direttamente in sovrannumero e, di contro, il Ministero resistente, pur ammettendo che per esercitare l'attività di insegnante non è necessario essere in possesso dell'abilitazione ("L'art. 33 Cost. non afferma che per esercitare l'attività di insegnante sia necessario essere in possesso di abilitazione") del tutto contraddittoriamente continui ad impedire l'inserzione, a beneficio degli istanti (detentori di idoneo titolo accademico unito all'esperienza didattica) nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

V'è poi un ulteriore elemento, ritenuto rilevante: il *D.M. 374/17* (atto ministeriale di ultimo aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto) nel prevedere espressamente la *valorizzazione dell'esperienza lavorativa estera*, determina l'attribuibilità alla stessa di natura abilitante creando una disparitaria anomalia.

Più precisamente, l'art. 2, lettera A, punto 10 del D.M. 2017 n. 374, nell'elencazione delle competenze necessarie affinché gli aspiranti possano accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (quella riservate ai docenti "abilitati"), indica "*la idoneità o abilitazione all'insegnamento*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

conseguita all'estero, riconosciuta con formale provvedimento Ministeriale, concesso ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 09 Novembre 2007 n. 206".

Ragionando, pertanto, per analogia ci si trova, egualmente, nella paradossale situazione per cui **il docente che ha prestato servizio all'estero per un triennio si ritrova ad essere "abilitato" e, quindi, parificato ai docenti che beneficiano, attualmente, dell'inserimento in seconda fascia graduatorie di istituto**; viceversa, i docenti italiani - come i ricorrenti - che hanno prestato eguale servizio almeno triennale sono trattati in modo differenziato e, in ogni caso, non parificati agli "abilitati" (sempre che tale qualifica la si voglia ritenere legittima):

Ne deriva, quindi, una clamorosa **disparità di trattamento** tra la posizione dei ricorrenti, docenti italiani, e quella dei colleghi di altri stati dell'Unione Europea laddove, per paradosso, il MIUR riconosce il valore formativo e abilitante **dell'esperienza lavorativa estera**, stabilendo in molteplici decreti che la stessa integra e completa la formazione, **ma solo se riferita a docenti provenienti da paesi terzi**, concedendo, addirittura, agli stessi, l'accesso alle graduatorie (permanenti) ad esaurimento italiane in quanto hanno esercitato, **per almeno un triennio**, la professione di insegnanti in uno stato estero e denega tale riconoscimento ai ricorrenti che, pertanto, non possono beneficiare dell'inserimento nella seconda fascia graduatorie di istituto.

In altre parole, secondo la prospettazione del legislatore italiano è possibile che il docente comunitario **non** abilitato, con anni di esperienza di insegnamento, **possa ritenersi abilitato/specializzato anche nel nostro Paese**, e, quindi, partecipare alle convocazioni da II fascia G.I. ma - disparitariamente - ciò **non** possa accadere per il docente italiano (*sic!*) e tanto con buona pace della previsione di cui all'art. 3 Cost.

Si determina una marchiana disparità di trattamento di talché ogni docente comunitario, ma anche in molti casi extracomunitario, con i predetti requisiti, **può richiedere e ottenere senza problemi di sorta**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto(ciò avviene senza alcuna complicazione per i Paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna del 19 giugno del 1999); di contro ciò rimane precluso al solo docente italiano (!?).

Appare, in conclusione, lampante una differenziazione, **basata sulla nazionalità**, che i professori italiani (e, quindi, i ricorrenti) si trovano a dover subire, con la conseguenziale violazione del principio costituzionale che tutela, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, la parità di condizione per l'accesso ai pubblici uffici atteso che **l'esperienza professionale risulta essere riconosciuta, allo stato attuale, solo nei confronti dei docenti stranieri** mentre i docenti italiani, come i ricorrenti, a parità di titolo ed esperienze, **sono considerati non abilitati e non qualificati** (*sic!*).

Eppure i pronunciamenti della CGUE sono univoci nel vietare ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (v., in particolare, sentenze 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Commissione/Italia, Racc. pag. 4035, punto 8, e 16 gennaio 2003, causa C-388/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-721, punto 13; Terza Sezione, 1° luglio 2004, causa C-65/03; v. sentenze 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I-10981, punto 25; 11 dicembre 2003, causa C-289/02, AMOK, Racc. pag. I-15059, punto 25, nonché 29 aprile 2004, causa C-387/01, Weigel, Racc. pag. I-4981, punto 57; sentenze 7 luglio 1988, cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a., Racc. pag. 3897, punto 13; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 94; Terhoeve, cit., punto 37; 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Graf, Racc. pag. I-493, punto 21, nonché 17 marzo 2005, causa C-109/04, Kranemann, Racc. pag. I-2421, punto 25; sentenza Terza Sezione, 11 gennaio 2007, procedimento C-40/05).

In conseguenza, **i docenti non italiani cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea hanno potuto ricevere, se in possesso del titolo abilitante corrispondente o di attività professionale di almeno 3 anni nel settore scolastico, con migliaia di decreti il riconoscimento da parte del MIUR dell'abilitazione all'insegnamento anche in Italia e il conseguente inserimento addirittura nelle**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

graduatorie provinciali ad esaurimento, a differenza dei cittadini italiani **che pur avendo prestato servizio equivalente alle tre annualità estere**, rimangono esclusi dall'analogo trattamento; tanto più irragionevole in ragione della previsione di cui all'art. 14 *bis* della legge n. 11/2005 e dell'art. 53, comma 1, della legge n. 234/2012 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") che ha previsto la parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari, impedendo ogni discriminazione nei confronti dei primi attraverso la diretta non applicazione delle norme interne in contrasto con il principio di uguaglianza ("Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea").

SULLA MANCATA POSSIBILITA', PER LA PARTE RICORRENTE, DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO: LA SEZIONE VI DEL CONSIGLIO DI STATO GIÀ IN SEDE CAUTELARE, IN MERITO AD UNA FATTISPECIE DEL TUTTO ANALOGA, HA RITENUTO DI SOLLEVARE D'UFFICIO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE-CON PRONUNCIA N. 05134/2018 E PUBBLICATA IN DATA 03.09.2018- DELL'INTERO IMPIANTO NORMATIVO REGOLANTE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO ED IL CORRELATO CONCORSO RISERVATO AI SOLI DOCENTI ABILITATI: NEL RICOSTRUIRE L'ITER REGOLAMENTARE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, L'AUTOREVOLE CONSIGLIO DI STATO È ADDIVENUTO ALLE SEGUENTI CONCLUSIONI: "IL POSSESSO, OVVERO IL MANCATO POSSESSO, DI UN'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DIPENDE DA CIRCOSTANZE NON LEGATE AL MERITO, MA SOLTANTO CASUALI".

VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 368/2001.

Nel comparto Scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il **C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995** (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L. 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito la c.d. “**retribuzione individuale di anzianità**” nella struttura della retribuzione del personale docente come **stipendio tabellare**, differenziato in **posizioni progressive** (cd. “**scaglioni**” o **classi stipendiali**) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in **anni di servizio per fasce (da 0 a 8 anni di servizio; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi)**.

Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.

Il docente assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre **lo stipendio base**, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti. Ciò, come abbiamo già detto, è previsto dall'**art. 526 D. Lgs. 297/94**, che così dispone: «*Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo*».

*

L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato si pone **in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato** recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Detta clausola stabilisce:

- al **1° comma**: «Per quanto riguarda le **condizioni di impiego**, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al **4° comma**: «**I criteri del periodo di anzianità di servizio** relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».

La Corte di Giustizia CE - le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità - si è ripetutamente pronunciata su detta clausola.

Appare centrale al riguardo la **sentenza “Del Cerro Alonso” emessa il 13.11.2007 nel proc. C 307/05**. In detta sentenza si trova già, infatti, la risposta alle varie questioni che si pongono in merito all’applicabilità del principio di non discriminazione nel caso di specie. La Corte di Giustizia CE ha infatti affermato che «la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato».

*

L’ordinamento comunitario, dunque, prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico.

Analoga regola è peraltro ormai prevista in via generale dall'ordinamento interno.

Nel recepire la dir. 99/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il **D. Lgs. 368/2001 ha stabilito all'art. 6 – rubricato come “Principio di non discriminazione”** – che: «Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e **ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili**, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

Sebbene la norma non menzioni espressamente l'anzianità di servizio, l'uso da parte della stessa della formula “**e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili**” non consente dubbi circa l'intenzione del legislatore nazionale di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche sotto il profilo degli scatti di anzianità.

*

La questione oggi controversa, infine, è stata affrontata e definitivamente risolta dalla Suprema **Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22558/2016**, ha enunciato il seguente principio di diritto: «**La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.** Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

indeterminato».

SULLA INESISTENZA DI RAGIONI OGGETTIVE IN GRADO DI GIUSTIFICARE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di "**ragioni oggettive**", ossia di "**elementi precisi e concreti**, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi" in relazione alla "**particolare natura delle mansioni** per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato" e alle "**caratteristiche inerenti alle mansioni stesse**" - così la CGUE, al punto 51 della sentenza Rosanna Valenza (C-302/11 e C-304/11) contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel caso di specie tali "**ragioni oggettive**" sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente ha comportato **un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL 2006/2009 ai docenti precari e a quelli di ruolo:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- verifica in classe e correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie;
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
- attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

Da rilevare, inoltre, che i docenti precari **con contratto al 30 giugno**, ai sensi del Decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007, **devono presentare la domanda per far parte delle commissioni degli esami di Stato che conferiscono i diplomi finali degli studi.**

SULLA VALUTAZIONE COME ANNO INTERO DEL SERVIZIO PRESTATO PER ALMENO 180 GIORNI OPPURE DAL PRIMO FEBBRAIO SINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE.

Non possono essere ritenuti validi gli argomenti talvolta utilizzati da controparte per negare l'anzianità di servizio ai ricorrenti a causa della discontinuità di servizio per effetto dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Occorre, infatti, ricordare che, **ai sensi del combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, comma 14, della legge 124/1999**, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali il periodo di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Dunque, condizione necessaria e sufficiente per configurare un anno di anzianità è la sola



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

prestazione di servizio nell'ambito di un anno scolastico per almeno 180 giorni (oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

Questa soluzione, come dicevamo, trova un chiaro fondamento normativo nella previsione di cui all'art. 489 D. Lgs. 297/94 («Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione»), **così come interpretato dall'art. 11, comma 14, l. 124/1999** («Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che **il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»).

Tale regola è stata dettata dal legislatore per risolvere l'identico problema di tradurre in anni di anzianità un servizio discontinuo che si pone quando il Ministero, avendo immesso in ruolo personale che ha già prestato servizio sulla scorta di rapporti a termine, deve provvedere alla ricostruzione dell'anzianità precedente c.d. pre-ruolo ai sensi dell'art. 485 D. Lgs. 297/94.

Benché il legislatore abbia dettato la citata regola per consentire l'individuazione della posizione stipendiale da attribuire per il futuro al lavoratore immesso in ruolo (al quale, in tale contesto, non vengono corrisposti arretrati per il periodo precedente), **la perfetta identità dell'operazione giuridica che tale regola stabilisce (in entrambi i casi bisogna ricondurre ad anni di anzianità una pluralità di servizi non continui tra loro), appare del tutto sufficiente a consentirne l'applicazione anche nel caso che qui interessa**, in cui essa mira invece a ricostruire la retribuzione spettante nel corso dei vari periodi di servizio a termine, prima ed a prescindere dall'eventuale immissione in ruolo.

*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Si rileva che in senso conforme rispetto a tale soluzione si sono pronunciate le seguenti Corti d'Appello: **Corte d'Appello di Venezia**, sentenza n. 465/2015; **Corte d'Appello di Palermo**, sentenza n. 1107/2016; **Corte d'Appello di Brescia**, sentenza del 05.06.2014; **Corte d'Appello di Genova**, sentenza del 30.10.2013; **Corte d'Appello di L'Aquila**, sentenza n. 303 del 2012; **Corte d'Appello di Milano**, sentenza n. 576/2012; **Corte d'Appello di Napoli**, sentenza n. 6232/2014; **Corte d'Appello di Roma**, sentenza n. 2488/2015 e 1398/2013; **Corte Appello di Firenze**, sentenza n. 598/2015; **Corte Appello di Torino**, sentenza n. 1603/2015; **Corte Appello di Genova**, sentenza n. 743/2011; **Corte Appello di Trieste**, sentenza n. 375/2015; **Corte Appello di Bari**, sentenza n. 3065/2015; **Corte Appello di Lecce**, sentenza n. 2296/2015.

Occorre, infine, notare che tali conclusioni sono state condivise dalla **Corte di Cassazione che, con sentenza 262/2015 ha chiarito quanto segue: «[...] per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, della maturazione degli scatti di anzianità. Questa interpretazione (...) è coerente (...) con i principi costituzionali e del diritto dell'Unione Europea: in particolare con il *principio di non discriminazione* tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all'anzianità di servizio, affermato con la Direttiva 1999/70/CE [...]».**

IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

L'anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile in quanto tale di prescrizione (così, *ex pluribus*, Cassazione sez. lav., 03 luglio 2007, n. 14998, e in termini: Cass. 1 settembre 2003 n. 12756, Cass. 22 agosto 2003 n. 12354, Cass. 12 maggio 2004, n. 9060, Cass. 03 luglio 2007, n. 14998, e Cass. 15 ottobre 2007, n. 21542, ribadite da ultimo da **Cassazione Lavoro 17 ottobre 2012, n. 1779** che sottolinea come "l'anzianità, quale fattispecie costitutiva di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

determinati diritto, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma”.

SUL DIRITTO DEL DOCENTE A VEDERSI RICONOSCIUTE, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CCNL 15.03.2001, LE RETRIBUZIONI PROFESSIONALI MATURATE E MAI PERCEPITE.

l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “Retribuzione Professionale Docenti”, prevedendo, al comma 1, che *"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"* aggiungendo, al comma 3, che la retribuzione professionale docenti, facente parte quindi della stessa categoria di questi compensi accessori, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".

Quest'ultima disposizione, individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e **nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche**, disciplinando poi nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, e stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto *"in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"* e precisando, poi, che *"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"*.

Dal combinato disposto di queste due norme emerge chiaramente che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo inoltre collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, **così come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione** la quale altresì precisa che la retribuzione professionale docenti rientra nell'ambito delle "condizioni di impiego" che *"ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"* (**ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, Corte di Cassazione, sez. Lavoro**). Su queste "ragioni oggettive" che legittimano il datore di lavoro a riservare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori per il solo fatto che abbiano un contratto di lavoro a termine se n'è già parlato ampiamente in altra sede e pertanto ci si riporta al punto II del presente atto introduttivo, che si ritiene integralmente applicabile anche alla fattispecie de qua; in tale sede si vuole sottolineare che, data la vincolatività degli atti normativi e delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vincolatività erga omnes ormai accettata come principio pacifico per tutti gli Stati Membri, e data la corretta interpretazione che viene data dalla suindicata ordinanza della Corte di Cassazione alle norme contrattuali collettive citate, disciplinanti per l'appunto l'istituto della retribuzione professionale docenti, è da considerarsi sicuramente illegittimo, in quanto contrario in primis alla normativa europea (clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE") - che sancisce il principio di non discriminazione nei rapporti di lavoro e ne impone l'armonizzazione e l'attuazione con tutte le normative nazionali, sia in modo verticale che orizzontale – ed in secundis con la stessa normativa nazionale, il comportamento del datore di lavoro pubblico, in tal caso il Ministero dell'Istruzione, di escludere dal novero dei beneficiari del compenso accessorio in parola tutti i docenti precari, **ed in particolare quelli con contratti a tempo determinato anche sulla base di supplenze temporanee e non annuali**.

In definitiva, come afferma anche la Corte di Cassazione, l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola attribuisce il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, indipendentemente dal fatto che esso svolga la



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

prestazione sulla base di contratti a tempo indeterminato o a termine, ed a prescindere dalla durata del rapporto, in quanto il supplente temporaneo garantisce comunque una prestazione in tutto e per tutto equivalente a quella del docente di ruolo sostituito, ed in virtù di ciò deve ricevere lo stesso trattamento retributivo iniziale, compresi anche i compensi accessori, come del resto è stabilito chiaramente anche nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526. Argomentare in maniera difforme significherebbe violare il principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro "*...in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"* (Cfr. Cass. Sez lavoro, ordinanza 20015/2018).

In definitiva al docente, in quanto soggetto a minori emolumenti in virtù di una normativa nazionale, la cui interpretazione non ha tenuto conto della citata clausola comunitaria, spetta l'ammontare delle retribuzioni professionali docenti maturate e non percepite per tutti i periodi di precariato.

*** **

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori e difensori nella spiegata qualità rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- Si chiede di **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- 1) Alla **collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto**, in quanto abilitato all'insegnamento, con riferimento alle classi di concorso, istituzioni scolastiche e province di interesse.

- 2) Al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale (cosidetti scatti stipendiali) come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica.

- 3) Alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione.

- 4) Condannare, infine, le amministrazioni resistenti ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al ricorrente, dei benefici di cui al punti 1,2,3.

CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DEL PRESENTE GIUDIZIO, DA DISTRARRE, IN SOLIDO, IN FAVORE DEI SOTTOSCRITTI PROCURATORI CHE DICHIARANO DI AVER ANTICIPATO LE PRIME E NON RISCOSSO LE SECONDE.

SI DEPOSITANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

IN CARTACEO



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

1. Copia dei contratti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, con le quali il docente ha prestato almeno 180 giorni di servizio (o servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni o delle operazioni di scrutinio finale);
2. Ultimo contratto attestante servizio presso l'Istituzione Scolastica
3. Autocertificazione della condizione soggettiva;
4. ORDINANZA 05134/2018, PUBBLICATA IN DATA 03.09.2018, DAL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, CHE PONE DUBBI DI COSTITUZIONALITA`SULL'INTERO IMPIANTO NORMATIVO REGOLANTE L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.
5. Ordinanza n. 20015/2018 Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sul riconoscimento della retribuzione professionale ai docenti precari;
6. Giurisprudenza di merito favorevole.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, li

25.02.2019

Salvis iuribus

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



All. I

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a AGNETA LAURA CF
59112977L535273W nato/a a PALERMO
il 13/07/1977 residente in VENEZIA alla via
ISONZO, 10 Cell. 3807980756 e-mail
LAURA.AGNETA@SMALL.COM

delego gli Avv.ti **Ciro Santonicola, Aldo Esposito**, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, revocando ogni precedente procuratore.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali, normata dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi "GDPR"), già vigente.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati **Aldo Esposito e** **Ciro Santonicola**, sito in **Castellammare di Stabia (Na)** alla **Via Amato n. 7**.

VENEZIA li 14/09/2018

Firma Laura Agneta

V. per autentica





417/2019 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

per la comparizione delle parti davanti sé l'udienza del 08/05/2019, alle ore 10:50.

Avverte il convenuto che ha facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, può proporre le proprie eccezioni ed indicare i propri mezzi di prova.

Venezia, 04/03/2019.

Il Giudice

Dott. Anna Menegazzo





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

R.G.L. n.417/2019
Ill.mo Giudice del Lavoro Dott.ssa Menegazzo
Udienza di comparizione: 08.05.2019, ore 10:50

TRIBUNALE DI VENEZIA

- SEZIONE DEL LAVORO -

Nella causa in epigrafe promossa dalla Sig.ra AGNETTA Laura, C.F.:GNTLRA77L53G273W
(rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola)

(Ricorrente)

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (C.F.: 80185250588), nella
persona del Ministro pro-tempore in carica;

e

l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (C.F.: 80015150271), nella persona del legale
rappresentante pro-tempore in carica.

(Resistenti)

i resistenti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) ed
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito USRV) rappresentati e difesi, ex art. 417 bis
c.p.c. dal funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Dott. Avv. Alessandro Mari
(CF: MRALSN75E31H703H), giusta delega che si deposita in atti ed elettivamente domiciliati in
Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Riva de Biasio, Santa Croce 1299 (VE),
PEC: drve@postacert.istruzione.it (ai fini delle future comunicazioni di cancelleria), si
costituiscono nel presente giudizio, depositando e scambiando la seguente

MEMORIA DIFENSIVA ex art.416 c.p.c.

Con atto depositato in cancelleria datato 25/02/2019, notificato presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, i ricorrenti in epigrafe proponeva ricorso ex art.414 c.p.c.
innanzi al Tribunale di Venezia -Sezione del Lavoro, contro il MIUR e l'USRV, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: **Si chiede di
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente: "Alla collocazione nella seconda fascia delle
graduatorie di istituto, in quanto abilitato all'insegnamento, con riferimento alle classi di concorso,
istituzioni scolastiche e province di interesse.**



2) Al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale (cosiddetti scatti stipendiali) come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica.

3) Alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione.

4) Condannare, infine, le amministrazioni resistenti ad adempiere gli oneri che scaturiranno dal riconoscimento, in capo al ricorrente, dei benefici di cui ai punti 1,2,3.

CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DEL PRESENTE GIUDIZIO, DA DISTRARRE, IN SOLIDO, IN FAVORE DEI SOTTOSCRITTI PROCURATORI CHE DICHIARANO DI AVER ANTICIPATO LE PRIME E NON RISCOSSO LE SECONDE."

L'Ill.mo G.L. adito ha fissato udienza per la comparizione delle parti in data 08/05/2019 ex artt.415-416 c.p.c.

Le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi, impugnano integralmente il predetto ricorso e quanto depositato ex adverso, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto, deducendo ed eccependo,

IN FATTO ED IN DIRITTO

1) **IN VIA PRELIMNARE IN RITO: INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO.** Visto il primo oggetto del ricorso (inserimento della ricorrente in graduatorie d'istituto nella provincia Venezia di II fascia invece nell'attuale III fascia), l'eventuale accoglimento dello stesso comporterebbe lo scavalco da parte dell'istante di altri aspiranti alle supplenze, i quali hanno presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie di III e II fascia d'Istituto per personale docente- Scuole della Provincia di Venezia, per cui si chiede all'Ill.mo Giudice adito di disporre la notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito MIUR, o nelle modalità ritenute più opportune, visto il consistente numero di controinteressati presenti nelle graduatorie, in particolare quelle d'Istituto di III e II fascia citate (vi è una graduatoria per ogni scuola scelta dal ricorrente, fino ad un massimo di 20 scuole, ai sensi del D.M. 374/17 - art.6).

2)- Nel merito si rileva l'infondatezza delle domande avverse in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:

2-A) La ricorrente (v. **all. 1:** reclutamento- inserimento in grad. istituto VE -SIDI -MIUR) risulta presente dal 2014 nelle graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Venezia e collocata, in base alla normativa vigente ed al titolo posseduto, in terza fascia di tali elenchi relativamente alle



diverse classi di concorso richiedenti come titolo di accesso la laurea, avendo prestato, in differenti anni scolastici, servizio di supplenza temporanea presso Istituzioni scolastiche pubbliche (su sostegno ovvero nella classe di concorso A020 - Matematica e scienze -Scuola media (corrispondente alla vecchia classe conc. A059) - v. stato matricolare SIDI- **all. 2**)

Tale esperienza lavorativa avrebbe, per l'istante, valore formativo/abilitante per l'insegnamento in quanto pari o superiore a 540 giorni (almeno 180 gg. per ogni anno scolastico), prestata presso le istituzioni scolastiche statali.

In base a tali presupposti la difesa avversa richiede all'Ill.mo Giudice adito, previa disapplicazione delle graduatorie d'Istituto definitive e del DM n.374/17, di ordinare all'Amministrazione convenuta la collocazione dei ricorrenti in II fascia d'Istituto, avendo gli stessi conseguito l'abilitazione "*sul campo*", tramite lo svolgimento degli incarichi di supplenza ottenuti dall'a.s. 2012/13 al corrente a.s.

Preliminarmente è necessario ed opportuno chiarire la distinzione tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto (e le relative fasce di collocamento degli aspiranti), nonché le modalità di reclutamento del personale docente ed educativo, così come previsto dalla vigente normativa. In particolare va osservato il regolamento delle supplenze docenti adottato dal MIUR con D.M. del 13/06/2007, n.131 (**v. all. n.3**), ai sensi dell'art.4 della legge n.124 del 3-5-1999 (che al comma 5 opera una delegificazione in materia, stabilendone i principi nelle successive disposizioni), nonché l'ultimo D.M., n.374 del 1-6-2017 (**v. all. n.4**), di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie d'Istituto per il triennio aa. ss. 2017/20, adottato, unitamente ai precedenti DD.MM. (v. anche il DM n.353/14 per il triennio 2014/17), ai sensi dell'art.9 del D.M. 131/2007 cit.

Il reclutamento ai fini del conferimento di incarichi di supplenza avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:

- Graduatoria ad esaurimento;
- Graduatorie di merito;
- Graduatorie d'Istituto.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono poi attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Graduatorie ad esaurimento

Nelle graduatorie sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi (ai sensi della legge 27/12/2006 n.296, art.1, comma 605, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento).



Graduatorie di merito

Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre. Con il concorso docenti del 2012 (bandito con DDG n.82/2012) è stata creata una nuova graduatoria di merito che ha affiancato e sostituito la precedente dell'ultimo concorso del 1999. Successivamente sono stati banditi ulteriori concorsi a cattedre con i D.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, così come previsto dalla L. n.107/2015, nonché nel 2018, in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria. Con riferimento all'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado, il Decreto legislativo 59 del 2017 sul nuovo sistema di formazione e reclutamento ha apportato diverse modifiche alle procedure abilitanti e di assunzione.

In particolare, ai concorsi a cattedra (con cadenza biennale a partire dal 2018) possono partecipare tutti i docenti in possesso del prescritto titolo di studio: l'abilitazione si acquisisce attraverso un percorso triennale (denominato Formazione Iniziale, Tirocinio e Inserimento -FIT). Nella fase transitoria, sono stati previsti concorsi riservati per i docenti già abilitati alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n.59 del 2017 (31 maggio 2017) e per coloro che, alla data del bando, avranno maturato almeno tre anni di servizio.

Con la recente legge di bilancio 2019 (L. n.145 del 30-12-18) sono state definite le modalità di assunzione a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo o secondo grado, apportando modifiche al Decreto L.vo 59/2017, definendo i seguenti requisiti di accesso per il relativo concorso, a seconda del tipo di posto:

Per i posti comuni:

- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (con piano di studio completo per l'accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
- laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico:

- diploma valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) fino al 2024/25 poi abilitazione o laurea triennale +24 CFU

Per i posti di sostegno:



- requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.

Graduatorie di Istituto

Le graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce:

- I FASCIA comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento

- II FASCIA comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento (rientranti quindi nelle categorie di cui all'art.2 DM n.374/17 cit.)

- III FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento (ed è il caso dell'odierna ricorrente).

E' al Dirigente Scolastico della scuola capofila che l'aspirante presenta, secondo le modalità previste dal bando, la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto ed è sempre lo stesso Dirigente che, tramite il personale di Segreteria, effettua tutte le operazioni relative al controllo e alla valutazione (in base ad apposite tabelle, v. DM n. 131/2007) dei titoli e servizi dichiarati dagli aspiranti e che dispone materialmente delle domande.

Sono, inoltre, solo i Dirigenti Scolastici delle venti scuole indicate dagli aspiranti docenti che attingono dalle graduatorie di istituto per:

- supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria;

- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;

- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre (v. artt.1 ed art.7 D.M.131/2007).

Pertanto la ricorrente correttamente è stata collocata nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto ai sensi del D.M. 374/17 (artt.1-2 - **all. n.4**), in ossequio alla normativa sopra descritta, che non risulta in contrasto con alcun dettato legislativo, nazionale o sovranazionale, contrariamente a quanto asserito da controparte. Quest'ultima, infatti, contesta a livello di disciplina costituzionale e sovranazionale, l'intera disciplina normativa relativa al conferimento dei titoli abilitativi all'insegnamento, nella parte in cui non consentirebbe il diretto ed automatico inserimento di coloro che (come gli istanti) hanno effettuato 540 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche scuole (in 3 o comunque complessivamente in più anni scolastici).



La ricorrente, previa verifica dei requisiti di accesso ed in particolare del tipo di servizio di supplenza prestato, aveva eventualmente diritto, alla data di pubblicazione del D.M. n.374/17, nei termini e nelle modalità previste, ad entrare in seconda fascia d'Istituto, previo esperimento dei PAS (percorsi abilitanti speciali – v. ad es. DDG n.58 del 23 luglio 2013), riservati dall'ordinamento proprio a chi ha espletato almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo le modalità previste da apposito decreto del MIUR. È altresì possibile partecipare alla procedura selettiva per l'accesso ai c.d. TFA (tirocini formativi attivi), che consente ugualmente, sempre nei termini e nelle modalità previste, per tutti coloro in possesso di un titolo idoneo all'accesso all'insegnamento (anche senza servizio prestato – che han diritto all'inserimento nella III fascia - grad. istituto), l'inserimento alla II fascia delle graduatorie d'istituto, che, come noto, è stata periodicamente indetta dal MIUR al pari dei c.d. PAS. Ma la ricorrente non possiede un diploma rilasciato a seguito della frequenza dei predetti percorsi abilitativi (di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1-bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010), e, in ogni caso, nessuno dei titoli di accesso abilitanti previsti ed elencati dall'art.2, co.1 ,lett. A), DM n.374/17.

Secondo l'attuale regime di reclutamento, la ricorrente potrà e dovrà partecipare, se in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi percorsi formativi abilitanti e/o ai futuri concorsi a cattedre sopra indicati.

2-B) Sulla pretesa VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 14.11.2000).

Non sussiste alcuna violazione della normativa citata, espressa da controparte con un unico motivo di ricorso a pagg. 7>12, genericamente e senza che sia sollevata alcuna specifica questione di legittimità costituzionale, in quanto l'Amministrazione resistente ha applicato la normativa vigente sopra esposta (come ammesso anche da controparte), che prevede il collocamento in terza fascia d'istituto degli aspiranti agli incarichi di supplenza d'insegnamento, come i ricorrenti, che abbiano il titolo base di accesso a tali graduatorie, ma non l'abilitazione. Tale normativa, come si vedrà qui di seguito, è pienamente rispettosa dei limiti di legge nazionale e sovranazionale.

Secondo controparte, la ricorrente dovrebbe avere, contrariamente a quanto previsto dall'ordinamento scolastico italiano, un diritto automatico al riconoscimento di un titolo abilitante (per l'inserimento nella seconda fascia – grad. istituto) in virtù degli almeno 3 anni (da 180 giorni l'uno) di esperienza professionale maturati alla data del deposito del ricorso, senza alcuna necessità di conseguire alcun altro titolo previsto dall'ordinamento scolastico previo espletamento di un corso



o selezione (che alla data di aggiornamento delle graduatorie d'istituto 2014/17 sono, come detto, quelli di cui all'art.2 del DM 374/17 necessari ai fini dell'accesso alla II fascia d'istituto).

Ciò in virtù del mancato rispetto delle sopraelencate direttiva 2005/36/CE (alla quale ha fatto seguito la direttiva 2013/55/UE, recepita con D. lgs. n.15/2016, che non ha modificato, nella sostanza la precedente, per quanto concerne la professione docente), in quanto la normativa italiana, in particolare l'art.2 del D.M. 353/14, rivelerebbe un'evidente disparità di trattamento, nelle modalità di reclutamento in seconda fascia - grad. d'istituto, tra docenti italiani e quelli di altri Stati dell'Unione Europea, i quali invece, ai sensi del citato art.2 DM 374/17, avrebbero accesso alle grad.-istituto II fascia, con tre anni di esercizio della professione d'insegnante all'estero, adducendo l'irragionevolezza di tale trattamento alla luce del principio di non discriminazione tra cittadini italiani e comunitari, in ragione della previsione di cui all'art.14 bis della L. n.11/2005 e art.53, co.1, L n.234/2012.

Ebbene, alcuna violazione è ravvisabile nella fattispecie, dal momento che la direttiva n.36/05/CE (avente ad oggetto "il riconoscimento delle qualifiche professionali") è applicabile a tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali,

In particolare il paragrafo 1 della direttiva in questione sancisce che: *"Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli"*.

Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l'esercizio della professione quale docente abilitato all'insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l'esercizio dell'attività in qualità di docente abilitato.

Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.

Pertanto, un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell'Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007. Ciò in quanto l'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 (citato con le predette direttive UE 2005/36 e 2013/55 nel contestato n.10 della lett. A) del comma 2 -art.2 DM 374/17) dispone che i cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le



disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell'Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell'Unione europea, a condizione che l'interessato abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni, nell'effettivo svolgimento dell'attività corrispondente di docente, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il titolo professionale.

Ciò non significa che in tutti gli altri stati membri dell'Unione Europea sia automaticamente riconosciuto valore abilitante all'esercizio per tre anni, ma, come detto, è pur sempre necessaria una certificazione o un titolo di formazione rilasciato dallo stato di provenienza.

Rientra, naturalmente (come si desume dalla lettura della direttiva in questione e del relativo d.lgs. attuativo), nella discrezionalità ed autonomia di ogni Stato membro, come per ogni attività professionale, stabilire i criteri e le modalità di formazione e di riconoscimento del titolo professionale costituente abilitazione all'insegnamento sul proprio territorio, quindi parificabile, previa verifica e riconoscimento da parte di altro Stato in cui si vuol esercitare la professione o l'attività.

Come dedotto, il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 9 febbraio 2016) che oltre a prevedere modifiche alla direttiva 2005/36/CE ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.

La '*professione regolamentata*' è, ai sensi della direttiva europea, l'attività o l'insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.

Ogni Stato membro è libero di scegliere quali professioni regolamentare e i requisiti necessari per accedere ed esercitare la professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità.

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

E' possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni; docente di scuola dell'infanzia; -docente di scuola primaria; docente di scuola secondaria di I e II grado. Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

Inoltre, in caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell'UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in quanto non previste dalla



normativa di riferimento (v. <http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente?inheritRedirect=true>).

Pertanto, da un lato non è previsto l'automatico riconoscimento ai fini abilitativi e/o dell'inserimento delle graduatorie d'istituto, di tre anni di servizio eventualmente svolti all'estero da cittadino comunitario, dall'altro, è pertanto lecito prevedere corsi universitari, come i suddetti TFA o PAS, per il conseguimento/attestazione o certificazione di titolo abilitante alle graduatorie d'istituto – II fascia (o com'era, nella precedente disciplina, per le ex graduatorie permanenti – oggi a esaurimento, per la c.d. S.I.S.S. – Scuola di Specializzazione all'insegnamento scuole secondarie ovvero per i corsi speciali abilitanti), anche per coloro che abbiano ottenuto supplenza per un determinato numero di anni. Il fatto (comunque non dimostrato sufficientemente da controparte) che eventualmente altri Stati membri prevedano un riconoscimento/attestazione di valore abilitante ai 3 anni di insegnamento con diverso percorso o con attestazione, non comporta che richiedere in Italia (o in altro stato membro) un corso abilitante o una selezione (oltre le supplenze effettuate) sia illegittimo.

Ad esempio, anche in Spagna, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in specie per le scuole secondarie, comprensivo di tirocinio, da espletarsi in Spagna è subordinato alla partecipazione ad un corso universitario denominato "*Master en Formacion de Profesorado*", analogamente a quanto previsto per i TFA o i PAS in Italia, nonché, per le scuole statali, di apposito pubblico concorso (vedasi sul sito istituzionale del MIUR - hubmiur.pubblica.istruzione.it/.../faq_riconoscimenti_professionali.doc).

Per quanto esposto in tema di formazione regolamentata, se ne deduce che non sussiste l'obbligo, preteso da controparte in applicazione della citata normativa comunitaria, di convalidare, mediante il rilascio di appositi diplomi, certificati e qualifiche, l'esperienza professionale, maturata dai docenti precari di III fascia d'Istituto, che abbiano operato alle dipendenze del MIUR o di scuole paritarie legalmente riconosciute, ma il conseguimento di un titolo abilitante può comunque essere sottoposto all'espletamento di un corso universitario con esame finale quale è, come detto, ad esempio il PAS.

Controparte, in sostanza, equipara erroneamente il superamento dell'esame di laurea /diploma al superamento di un concorso o selezione per lo specifico titolo dell'abilitazione all'insegnamento, ovvero la formazione/aggiornamento con l'abilitazione/idoneità.

Manifestamente infondata e si rileva, poi la citazione dell'art.33 della Costituzione, il quale non affermerebbe che per esercitare l'attività di insegnante sia necessario essere in possesso di abilitazione.

Tale articolo, al comma V, prescrive un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Al riguardo con la sentenza n.77 del 1964 la Corte Costituzionale (v.<http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0077s-64.html>), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli artt. 3 e 33,



quinto comma, della Costituzione. Nella fattispecie si evince che la Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità di tali norme che all'epoca, come quelle in vigore oggi, prevedevano la possibilità di reclutare supplenti temporanei, anche non abilitati, ferma restando la facoltà (quindi si è solo rilevato la non assoluta obbligatorietà) per il legislatore di disciplinare, per l'assunzione in ruolo (a tempo indeterminato) le forme di accertamento della capacità didattica/ d'insegnamento, sostituendole ad esempio, con un esame di Stato.

Quindi il MIUR e la normativa di riferimento, contrariamente a quanto controparte lascia intendere, non ha mai qualificato l'attività docente come libera professione (che pur sovente sono subordinate al superamento di un esame di idoneità/abilitazione), ma, come osservato e dedotto in premessa e finora, nel corso del tempo, la ha subordinata, come nelle sue facoltà e nel rispetto dell'art.97 della Costituzione e della legislazione vigente (in ossequio alle scelte di indirizzo politico/ opportunità), al superamento di un concorso pubblico abilitante ovvero di un corso-concorso o esame abilitante per l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. SSIS - con successiva immissione in ruolo) o nelle graduatorie d'istituto di II fascia (ad es. PAS e TFA), ferma restando altresì la possibilità di assumere, nei casi residuali previsti dalla legge, supplenti (come i ricorrenti) in possesso del titolo d'accesso per la professione docente.

Nessuna illogicità del sistema e violazione dell'art.97 Cost. si palesa nel caso di specie, in quanto nell'ambito delle predette facoltà e discrezionalità/opportunità del legislatore, è stato ed è pienamente legittimo distinguere tra titoli di studio idonei per l'accesso alle graduatorie d'istituto di III fascia (sufficienti per il conferimento di supplenze brevi residuali in base alla normativa di cui in premessa) ed ulteriori titoli/concorsi o esami abilitanti per l'inserimento nelle altre fasce delle graduatorie d'istituto e nelle GAE o per l'immissione in ruolo.

Pertanto, non può ravvisarsi alcun automatico ed intrinseco valore abilitante ai titoli di studio d'accesso conseguiti dalla ricorrente.

In relazione ai titoli previsti dal sistema di formazione di cui al D.M. n.249/2010 (citato nell'art.2 DM n.374/17), ossia il corso SdFP (scuola dell'infanzia e primaria), TFA e PAS (scuola secondaria), l'art. 15 comma 27-bis dispone che tali corsi sono finalizzati esclusivamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e all'accesso ai concorsi, escludendo tassativamente l'accesso alle GAE, in virtù dell'anzidetto carattere ad esaurimento, con conseguente divieto di nuovi inserimenti.

Pertanto non sussiste, nella normativa in questione e/o negli atti impugnati dell'Amministrazione, alcuna violazione in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., ai precetti di logica e razionalità, né tantomeno in relazione all'art.51, comma 1 e 3, della Cost. (principio di parità di accesso dei cittadini ai pubblici impieghi) e alla Carta dei diritti fondamentali (approvata dal Parlamento Europeo il 14-11-2000), e al principio di legittimo affidamento e consolidamento delle posizioni, la cui presunta violazione, tra l'altro, non è motivata da controparte.

Alla luce del sistema normativo finora delineato, non risulta, quindi, per nulla arbitraria la previsione per la quale la formazione iniziale dei docenti precari non abilitati, che vogliano insegnare nelle scuole secondarie, richieda un corso finalizzato all'abilitazione all'insegnamento, per il conseguente diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia, ovvero di partecipare ai pubblici concorsi a cattedra di cui in premessa.



Non sono rilevanti ai fini della pretesa "abilitazione di fatto", le ordinanze del Consiglio di Stato n.2666/17 e 4115/17 e 637/18, citate da controparte a pag.9, che riguardano la possibilità di prevedere un accesso automatico al tirocinio, ossia il TFA previsto per i soli abilitati al sostegno, da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio in materia. In ogni caso la tipologia di ricorrenti che hanno ottenuto provvedimenti cautelari favorevoli, devono conseguentemente e in ogni caso fare il percorso abilitante del TFA, necessario, come detto, per entrare nella II fascia delle graduatorie d'Istituto ovvero partecipare ai futuri concorsi a cattedra.

In ogni caso il MIUR, come detto, ha istituito TFA speciali per le varie classi di concorso coloro che avessero avuto un predeterminato numero di giorni di supplenza a mezzo delle grad.- istituto III fascia, percorsi poi denominati PAS, con DDG n.58 del 23 luglio 2013 e successivi.

Non risulta altresì decisiva e attinente all'oggetto della controversia la ordinanza n. 5134/18 del Consiglio di stato, che ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 2 lett. b) e comma 3 del dlgs 13 aprile 2017, n. 59, attuativo della legge sulla "Buona Scuola", volta al riordino del sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie I e II grado (ossia medie e superiori), e ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse. Questi commi dispongono - in via transitoria e in deroga al principio per il quale al concorso per l'insegnamento possono accedere tutti i laureati che hanno conseguito un certo numero di crediti qualificanti - un concorso straordinario riservato ai soli "abilitati" (cioè a chi è in possesso, oltre che della laurea, anche del titolo necessario nel sistema previgente)."

Anche in tal caso la questione oggetto di lite riguarda la partecipazione al concorso a cattedre, non l'equiparazione dei laureati con servizio di supplenza ai soggetti abilitati ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto come regolamentate dal D.M. n.374/17 e precedenti.

Inoltre il regime previsto dalla normativa in questione era, come sopra osservato, transitorio, e il D. lgs. n.59/2017 è stato modificato dalla Legge di bilancio per il 2019, prevedendo, come esposto a pagg.4, che ai concorsi futuri (da bandire nel 2019) possano accedere anche i laureati con 24 CFU ovvero con 3 anni di servizio.

Si palesano, in conclusione, del tutto infondate le pretese attoree rivolte ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie definitive d'istituto di II fascia.

2-C) SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL' ANZIANITÀ DI SERVIZIO MATURATA DURANTE IL PRECARIATO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI.

Per quanto riguarda l'asserito diritto della ricorrente agli scatti di anzianità e all'adeguamento della retribuzione, così come fatti valere nelle conclusioni formulate da controparte in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio, valgano, a dimostrazione dell'infondatezza di simili pretese, le seguenti osservazioni e deduzioni.

La specifica domanda di collocamento nel dell'istante nel corrispondente livello stipendiale/progressione di carriera, che si sta analizzando si fonda, tra l'altro, sul preteso illegittimo mancato riconoscimento, nonostante la successione dei contratti a termine (dall'a.s. 2012/13 - v. ricorso e **all. n.2** stato matricolare), degli scatti retributivi di anzianità dovuti, come se gli stessi fossero stati assunti a tempo indeterminato dal primo giorno di lavoro, in base alla



normativa applicabile/CCNL Comparto scuola, in violazione dell'art.4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva del Consiglio del 28/06/1999 del 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In primo luogo occorre precisare che la fonte primaria cui far riferimento è il D.Lvo 297/1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", al Capo VI "Personale docente ed educativo non di ruolo", all'art. 526, relativo alla retribuzione, al comma 1 recita: "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".

In secondo luogo, in relazione alla pretesa violazione della clausola 4 della Direttiva comunitaria 1999/70 eccipita ex adverso, con riguardo alla sussistenza delle "ragioni oggettive" giustificanti la disparità di trattamento in materia di anzianità, si rende necessario verificare, anche in questo caso, il significato di tali "ragioni oggettive", le quali sono richiamate non solo nella clausola 4, punto 1, citata da controparte, ma anche al successivo punto 4, nella parte in cui stabilisce che "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

Le ragioni oggettive legittimanti la disparità di trattamento in materia di anzianità sono costituite, nel settore scolastico, dal particolare sistema di reclutamento che legittima le amministrazioni a concludere una serie di contratti a termine la cui reiterazione è imprevedibile.

In via generale occorre sottolineare ancora una volta che è proprio la peculiarità del sistema scolastico di assunzione (l. 124/99, d. lgs. 297/94) a giustificare la stipulazione di supplenze annuali ovvero al termine delle attività didattiche. Questa peculiarità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza che ha evidenziato come "le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di preruolo) non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di "reclutamento", destinato a concludersi fisiologicamente con l'assunzione in ruolo e la ricostruzione della carriera" (così la Corte di Appello di Firenze, sentenza 21.3-6.4.2006 n. 499, richiamata da Corte di Appello di Perugia n. 524/10).

Questa ricostruzione è peraltro coerente con quanto affermato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza "Del Cerro Alonso" (C-397/05) che, nel precisare il significato delle ragioni oggettive di cui alla clausola 4 dir. CE 99/70, richiama la precedente sentenza "Adeneler" in tema di "ragioni oggettive" idonee ad evitare la reiterazione abusiva dei contratti a termine: tale nozione è stata intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro stipulati in successione.

Le supplenze al termine delle lezioni, specificamente, sono volte a coprire i posti c.d. in organico di fatto, per la necessità di adeguare l'organico di diritto a esigenze sopravvenute, come l'accertato incremento degli alunni rispetto alle domande di iscrizione effettuate in gennaio (ulteriori esigenze sono indicate nella C.M. n. 58 prot. 10500 del 20 giugno 2008). Ne consegue che il numero di docenti da assumere mediante le supplenze al 30.06 viene concretamente determinato annualmente, senza possibilità di una previsione a priori di lungo termine. Proprio l'esistenza di



esigenze non prevedibili, la cui sussistenza è necessaria - lo si ribadisce - per procedere all'assunzione con contratti al 30.06, costituisce la differenza strutturale tra docenti di ruolo e docenti assunti annualmente: i primi, essendo incardinati nell'amministrazione, svolgono una prestazione lavorativa senza soluzione di continuità; i secondi, al contrario, non hanno alcun diritto alla conclusione di un contratto di supplenza al termine delle lezioni per l'anno successivo ma solo l'aspettativa di essere "richiamati" dall'amministrazione scolastica qualora vengano ad esistere quelle particolari condizioni (le esigenze sopravvenute) che legittimano la previsione in pianta organica di posti di organico di fatto.

Per quanto riguarda, invece, la conclusione delle supplenze annuali, le ragioni oggettive sono **intrinseche** al sistema stesso, in quanto strettamente vincolate tanto al numero delle iscrizioni quanto alle dimensioni dei singoli istituti scolastici che si riflettono su una continua variazione delle piante organiche.

Si deve ribadire, inoltre, che ciascuna assunzione non costituisce la mera prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro ma comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, che viene ad esistere solo in seguito all'attivazione della particolare procedura di individuazione della controparte mediante scorrimento delle graduatorie di istituto. Anche sotto questo profilo emerge, dunque, una rilevante differenza strutturale con il rapporto di lavoro degli insegnanti di ruolo.

Infine deve considerarsi che il servizio svolto precedentemente all'entrata in ruolo viene rivalutato ai fini della ricostruzione della carriera anche sotto il profilo dell'anzianità precedentemente maturata.

Dalla ricostruzione sopra offerta appare chiaro che le condizioni richieste dalla Corte di Giustizia nella propria giurisprudenza al fine della sussistenza delle "ragioni oggettive" sono presenti in riferimento ai contratti conclusi dall'istante: la disparità di trattamento, infatti, non discende da una pratica abusiva dell'Amministrazione ma da "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi" (le diversità strutturali sopra richiamate), risponde ad una reale necessità, è idonea a conseguire l'obiettivo di garantire, in presenza di esigenze eccezionali e sopravvenute, la disponibilità di personale docente per il periodo di tempo necessario (che coincide, ovviamente, con la durata dell'anno scolastico) e si basa su criteri trasparenti (la nomina dei docenti da assumere mediante le supplenze 30.06 avviene infatti mediante lo scorrimento di graduatorie di istituto pubbliche, senza che intervenga al riguardo alcuna scelta discrezionale della P.A.).

D'altra parte l'anzianità maturata dal docente assunto con una serie di (autonomi) contratti al 30.06 è diversa da quella maturata da un collega di ruolo, dato che nel computo dell'anzianità devono essere scomputati i mesi non lavorati (concretamente il mese di luglio e agosto).

Conseguentemente non è legittima un'estensione analogica degli scatti triennali di anzianità della docenza di ruolo, dato che necessariamente tali scatti tengono conto anche del periodo estivo durante il quale il personale di ruolo continua ad essere stabilmente retribuito, a differenza dei supplenti in organico di fatto il cui contratto ha termine il 30.06.

Tali argomentazioni, si noti, sono state accolte dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 837 del 07.07.2010, e nel medesimo senso ha deciso la già citata **sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. lav., n. 708/2012**, che in una causa del tutto analoga alla presente ha dichiarato l'infondatezza delle pretese avversarie proprio a motivo della specialità del rapporto di pubblico impiego alle dipendenze del MIUR, che afferma la compatibilità del sistema di reclutamento del



personale precario della scuola con il diritto dell'Unione Europea ed escludere la conversione del rapporto, ogni forma di risarcimento del danno, l'equiparazione del trattamento retributivo a quello del personale di ruolo e il riconoscimento degli scatti del 2,50% e anzianità. La Corte d'Appello di Milano ha sostenuto, tra l'altro, che:

"La soluzione interpretativa sfavorevole ai ricorrenti si fonda sulla medesima ratio decidendi che presidia il rigetto delle domande di conversione dei contratti a termine e di risarcimento danni, cioè sull'ammessa conformità dell'ordinamento nazionale in materia di procedure di reclutamento e trattamento retributivo del personale scolastico - quanto, in particolare, alla reiterazione degli incarichi di supplenza - con i principi comunitari dettati, con specifico riguardo al principio di non discriminazione del lavoro a termine, dalla clausola 4, punti 1 e 4, dell'Accordo quadro CTD e della Direttiva del Consiglio 1999/70/CE (nell'interpretazione offerta, ancora di recente, dalla Corte di Giustizia Europea, 22.12.2010, Gavieiro Gavieiro - Iglesias Torres e 13.09.2007, Del Cerro Alonso); che la (invero parziale) diversità di trattamento nelle "condizioni di impiego" e nella "indennità per anzianità di servizio" dei lavoratori a termine nel settore scolastico risulta sorretta, infatti, da "ragioni oggettive" o "motivazioni oggettive" che, siccome attinenti alla "specialità" del sistema, la giustificano;

che il peculiare sistema retributivo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, che è fissato sulla base di fasce stipendiali commisurate agli anni di servizio e ai conseguenti scatti di anzianità, presuppone che il lavoratore risulti immesso nel ruolo organico dell'Amministrazione scolastica, all'esito non solo di un'apposita procedura concorsuale ma anche del positivo superamento di un congruo periodo di prova, cui s'accompagnano ulteriori, specifici, doveri, quali - ad esempio - quelli del trasferimento nei casi di eccedenza del personale e della disponibilità in taluni periodi estivi per attività formative ed altro;

che, per contro, l'Amministrazione scolastica ha il dovere di attenersi comunque all'ordine della graduatoria sulla base della quale il lavoratore a termine viene individuato, in applicazione dei criteri predeterminati e automatici e in assenza di alcun margine di discrezionalità, mentre questi non è sottoposto ad alcuna prova né è tenuto a trasferirsi per eccedenza di personale o a rendersi disponibile nel periodo estivo, a differenza del docente o del collaboratore scolastico assunto a tempo indeterminato;

[...]

Che, d'altra parte, depongono a favore degli interessi del lavoratore a termine le circostanze per le quali, per un verso, i criteri fissati per l'individuazione del supplente (sulla base della posizione in graduatoria, aggiornata con il maggior punteggio di volta in volta acquisito per l'attività di fatto prestata con le precedenti supplenze) ne agevolano le possibilità di occupazione mediante la prosecuzione dei rapporti temporanei, in vista dell'immissione definitiva in ruolo secondo il meccanismo del c.d. "doppio canale" di cui all'art. 309 d.lgs. 297/1994 e succ. modif., e, per altro verso, dall'eventuale e sopravvenuta immissione in ruolo del supplente consegue ope legis la ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, dovendosi tenere conto del c.d. pre-ruolo e cioè della pregressa esperienza professionale acquisita nel servizio prestato (in quest'ottica, v. le fattispecie concrete prese in esame nelle citate decisioni della Corte di Giustizia, del Cerro e Gavieiro Torre)."



Per tutte queste ragioni l'art. 526 d.lgs. 297/941 secondo cui "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", non è in contrasto con il principio di parità di trattamento, **in quanto giustificato da ragioni oggettive.** L'accoglimento delle richieste attoree comporterebbe una disapplicazione di tale norma, riconoscendo all'odierna istante l'inquadramento con l'anzianità richiesta.

Si ricorda, inoltre, che il riconoscimento dell'anzianità presuppone l'intervenuta immissione in ruolo, nonché il superamento del periodo di prova, al fine della ricostruzione di carriera prevista dal D. lgs. 297/94 (norma di fonte primaria).

La recente sentenza "Mascolo" della Corte di Giustizia Unione Europea del 26-11-2014 ha infatti soltanto riconosciuto la possibilità per il personale a tempo determinato della scuola di ottenere l'immissione in ruolo, previa verifica dell'espletamento di almeno tre anni di supplenza annuale su posto vacante e disponibile in organico di diritto.

Un eventuale riconoscimento dell'anzianità nel servizio pre-ruolo e la ricostruzione della carriera al personale non ancora di ruolo comporterebbe, quindi, la violazione dell'art.526, nonché dell'art.485 del d.lgs. 297/1994 relativo al riconoscimento del servizio non di ruolo agli effetti della carriera.

Né la ricorrente allo stato, in quanto non immessa in ruolo, può fondatamente dolersi di alcuna violazione del diritto comunitario: la ricostruzione della carriera costituisce, infatti, la "fase terminale" del peculiare sistema di assunzione previsto per il comparto scuola dal d.lgs. 297/1994 e l. 124/99 e, quindi, condivide la medesima natura di "specialità" che giustifica la stipulazione delle supplenze, annuali o al termine delle lezioni.

Proprio la specialità del meccanismo di assunzione e di successiva rivalutazione del servizio svolto in regime di preruolo determina l'incomparabilità tra il regime predisposto per il contratto a termine e il contratto a tempo indeterminato.

Tali contratti, infatti, costituiscono le due fasi successive ma distinte attraverso cui si articola il meccanismo di reclutamento nel comparto scuola, tale per cui l'inserimento nelle graduatorie provinciali e l'avanzamento mediante l'accumulo di punteggio (proporzionale al numero di contratti di supplenza conclusi) è necessariamente prodromico all'assunzione in ruolo.

Il "sacrificio" creato dallo svolgimento dell'attività lavorativa mediante contratti a termine viene compensato dal riconoscimento del servizio in preruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Il fatto che tale ricostruzione sia solo parziale (ai fini giuridici) si spiega in base al vantaggio di conseguire il posto in ruolo senza subire l'alea del concorso. In altre parole: nel sistema scolastico sussiste un peculiare meccanismo di arruolamento consistente nell'inserimento e scorrimento della graduatoria che termina normalmente con l'assunzione in ruolo e la valutazione del pregresso ai fini dell'anzianità. L'immissione nei ruoli dell'Amministrazione esula quindi dalla regola del concorso, perché la valutazione della professionalità dei dipendenti viene realizzata attraverso lo svolgimento della concreta attività lavorativa in regime di supplenza.

Tuttavia, il vantaggio di essere inseriti nei ruoli dell'Amministrazione senza la necessità di sottostare all'alea concorsuale viene "compensato" dalla "parziale" ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo. La parzialità, peraltro, non riguarda gli effetti economici ma quelli giuridici:



infatti, l'art. 485 d.lgs. 297/1994 prevede che i primi quattro anni sono riconosciuti per intero sia ai fini economici che giuridici, mentre il periodo eccedente è riconosciuto per i due terzi ai fini giuridici ed economici, per il restante terzo anche ai fini economici (quindi la ricostruzione della carriera avviene integralmente ai fini economici).

Ciò non determina una violazione del diritto comunitario, dato che la clausola 4.1 della direttiva, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, impone il riconoscimento degli scatti di anzianità al personale a tempo determinato; non prevede che la ricostruzione della carriera debba essere integrale anche ai fini giuridici.

Intervenire mediante lo strumento della disapplicazione nelle modalità *ex lege* previste di ricostruzione della carriera significa, in definitiva, disconoscere la specialità del rapporto di pubblico impiego e alterare quei meccanismi compensativi che consentono a tutto il meccanismo di assunzione di funzionario (mediante il riconoscimento della possibilità di essere assunti in ruolo senza concorso e con ricostruzione della carriera).

Va altresì segnalata **la Sentenza n. 39/2012 del Tribunale di Belluno** che, favorevolmente all'Amministrazione, si è pronunciata sulla specialità della disciplina dei contratti a termine della scuola, sulla inapplicabilità della conversione e sull'infondatezza di ogni altro beneficio preteso dall'istante.

Non va trascurato come la Sentenza della Corte di Cassazione n. 10127/2012, ha avallato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato, affermando, infatti, sinteticamente quanto segue.

In conformità all'orientamento tracciato dalla suddetta Suprema Corte si son posti già vari giudici di merito del Veneto, tra cui le citate Sent. n.89/2012 del Tribunale di Belluno e n.866/2012 del Tribunale di Padova, nonché di recente, molteplici sentenze del Giudice del Lavoro di Vicenza, tra cui la pronuncia n.255/2012 e la sopracitata sentenza del Tribunale di Belluno.

Sotto distinto profilo si segnala che il meccanismo di computo di cui all'impugnato art.485 TU scuola rientra in un sistema di trattamento dei periodi preruolo lavorati dal personale poi assunto a tempo indeterminato che trova il suo definitivo compimento non già nel decreto di ricostruzione successivo alla conferma nel ruolo, ma si conclude con il successivo procedimento di "riallineamento". Infatti la disposizione di cui sopra va integrata con la previsione dell'art. 4 L. 399/88, per cui l'effetto della riduzione cessa e l'anzianità viene quindi riconosciuta in misura integrale a partire dal 16° al 24° anno di servizio in base al profilo di inquadramento, per cui la riduzione inizialmente subita deve ritenersi temporanea e non definitiva proprio per effetto del riallineamento del servizio preruolo ex art.4 comma 3 DPR 399/1988. Il voler anticipare gli effetti del riallineamento modifica l'intero sistema di computo.

Si segnala, a ulteriore conferma della fondatezza di quanto si viene affermato, che la giurisprudenza più recente si sta orientando in senso favorevole alle prospettazioni delle Amministrazioni oggi resistenti. A tal fine si produce copia della sentenza **Corte di Giustizia UE del 20/09/2018** ove si afferma che *la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere*



interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al pal"art.485 del TU Scuola, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. Da quanto illustrato nella sentenza resa appare del tutto evidente che la riduzione del conteggio dell'anzianità di servizio maturata dagli insegnanti assunti a tempo determinato della scuola pubblica è conforme al diritto comunitario europeo, in particolare alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla [direttiva 1999/70/Ce](#) sul lavoro a tempo determinato. Tale disposizione, infatti, consente che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo", si tenga conto dei periodi di servizio prestati "nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".

Il mancato riconoscimento dell'intero servizio preruolo nella ricostruzione di carriera è dunque legittimo, specie se coniugato al meccanismo del riallineamento e al particolare beneficio di cui godono solo i docenti relativo alla valutazione come anno intero ai fini della ricostruzione della carriera delle supplenze svolte durante il periodo di precariato di durata di almeno 180 giorni o da febbraio agli scrutini finali.

In ulteriore conclusione si veda, al riguardo, [la sentenza del Tribunale di Torino n.1440/2016 del 13.09.2016](#), che rigetta integralmente un ricorso analogo relativo a materia identica a quella di cui al presente giudizio, alla luce, in particolare – ma non si può che rinviare alla lettura integrale della sentenza stessa – dei seguenti principi, che appare opportuno segnalare e sottolineare con vigore:

"In conclusione e sintetizzando: a. la giurisprudenza comunitaria ha sancito il contrasto con la clausola 4.1 della direttiva 1999/70/CE della normativa nazionale che esclude ogni valorizzazione del servizio prestato a tempo determinato, così come il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità al personale assunto a termine. Le pronunce richiamate non hanno invece affermato che ai lavoratori a tempo determinato spetti, in ogni caso, il medesimo computo dell'anzianità di un lavoratore a tempo indeterminato;

b. le norme che disciplinano il procedimento di ricostruzione della carriera contengono previsioni più favorevoli ed espressamente dedicate ai docenti a tempo determinato. Tali norme, oltretutto, hanno come effetto oggettivo quello di prevenire conseguenze negative in capo ai lavoratori a termine, che prestano servizio per periodi inferiori rispetto all'intero anno scolastico;

c. l'applicazione di queste norme, da un punto di vista generale², permettono una valorizzazione del servizio pre-ruolo più favorevole rispetto a quella che si avrebbe qualora non ci fosse la normativa in questione. Di conseguenza, la richiesta di disapplicazione della medesima non porterebbe necessariamente a risultati più favorevoli per i lavoratori; non si può accogliere, dal punto di vista logico-giuridico, la richiesta di disapplicare solo in parte la normativa richiamata, in quanto oltretutto si risolverebbe con l'introduzione di una disciplina ad hoc che comporterebbe,



paradossalmente, una disparità di trattamento a discapito del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato. Il ricorso deve quindi essere rigettato" .

In senso favorevole all'Amministrazione e alla luce della suesposta Corte di Giustizia europea del 20/09/18, si sono pronunciati:

- 1) il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3038 del 21-9-18;
- 2) il Tribunale di Isernia, con sentenza n.307 del 20-12-18, che pone in rilievo l'incostanza delle supplenze con particolare riferimento alle ore di supplenza.

Si è altresì in attesa di nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio e conseguente progressione economica, si eccepisce e deduce che la ricorrente, considerando gli anni di servizio valutabile (180 gg. in a.s. dall'a.s. 2012/13 di cui in ricorso) di cui in atti, ad oggi risulterebbe comunque nella fascia stipendiale 0-8 di cui al CCNL 4-8-2011 e ss. mod.

Occorrerà altresì tener presente il blocco di cui all'art.1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 122/2013 (proroga del blocco degli automatismi stipendiali per l'anno 2013).

2-D) sull'eccezione di prescrizione quinquennale di ogni asserito diritto retributivo/stipendiale della ricorrente

Nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle pretese di controparte in ordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio e conseguente progressione economica, **si eccepisce sin d'ora la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati ex art.2948, n.4 c.c.**, essendosi prescritti, ai sensi della normativa citata, tutti gli eventuali accertati crediti di natura retributiva da corrispondere in ragione di anno o di mese risalenti a cinque anni o dalla data di deposito e/o di notifica del presente ricorso, ovvero di precedente diffida/messa in mora se provata.

Per tutti i motivi sopra spiegati, le resistenti Amministrazioni, come sopra rappresentate e difese, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, concludono affinché l'III. mo Giudice adito voglia:

- nel merito, previa integrazione del contraddittorio nelle modalità sopraindicate al punto n.1, rigettare, la domanda della ricorrente di inserimento nella II fascia delle graduatorie d'Istituto- Provincia di Venezia, in quanto infondate per tutti i motivi sopra esplicitati ai nn.2-A) e 2-B);
- rigettare la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio e conseguente progressione economica per i motivi di cui al punto 2-C), e, in ogni caso, dichiarare dovute le eventuali differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita al punto n.2-D);



- con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art.152 bis, disp. att. c.p.c..

In via istruttoria, si impugna tutto quanto depositato e richiesto *ex adverso* e ci si oppone ad ogni richiesta probatoria in corso di causa, in quanto contraria all'art.414, n.5) c.p.c.

Si producono e depositano in allegato all'originale della presente memoria difensiva, i seguenti documenti:

1. *Reclutam. – inserimento in Grad. Ist. VE – anagrafe SIDI- MIUR ricorrente;*
2. *Stato Matricolare – Anagrafe SIDI (Sistema Informatico dell'Istruzione) ricorrente;*
3. *D.M. del 13/06/2007, n.131;*
4. *D.M. n.374/2017 del 1-6-2017.*

Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato, si dichiara che nulla è dovuto, non modificandosi domande già proposte e non presentandosi domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo.

Salvis Juribus

Venezia, 26 aprile 2019

Il funzionario incaricato

Alessandro Mari



Firmato digitalmente da MARI
ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



R.G. 417/2019



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Oggi 08/05/2019 nel procedimento n. 417/2019 R.G.,

vertente tra

LAURA AGNETTA, rappresentato e difeso dagli Avvocati SANTONICOLA CIRO ed
ESPOSITO ALDO;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
rappresentata e difesa dal dott MARI ALESSANDRO

sono comparsi: per parte ricorrente l'Avvocato Citron in sostituzione Avvocati SANTONICOLA ed
ESPOSITO, e per parte resistente il dott. Favaro in sostituzione del dott. Mari.

L'Avvocato Citron insiste nelle argomentazioni di cui al ricorso si rimette sulla richiesta di
integrazione del contraddittorio richiesta da controparte.

Il Giudice del Lavoro ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con gli iscritti in II
fascia della provincia di Venezia per la classi di concorso indicate a pagg. 2 e 3 del ricorso tramite
inserimento del ricorso-decreto e verbale della presente udienza nell'apposito sito presso il MIUR
entro il 15.6.2019 e rinvia la causa per la discussione all'udienza dell'11.10.2019 h. 10.20, con
termine per eventuali note a parte ricorrente fino al 20.7.2019 ed a parte resistente fino al 30.9.2019.

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Anna Menegazzo

